



**REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro
in persona della dott.ssa AAAAA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. XXXXX/2017 R.G. promossa **Da:**
XXXX S.R.L. società unipersonale con l'avv. Alessio
Costantini

OPPONENTE

contro:

INPS CON L'AVV. CCCCCC

RESISTENTE

Oggetto: opposizione avviso bonario pagamento

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 7 giugno 2017 la società XXXX s.r.l.
esponeva di avere ricevuto avviso bonario in data 31.01.2017 da parte
dell'Inps con cui veniva richiesta la restituzione di € 512.175,43
sanzioni comprese per la presunta indebita fruizione da maggio 2015 a
novembre 2016 dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 commi 118-
224 della legge 190/2014 in relazione alle assunzioni di lavoratori
intervenute nel corso dell'anno 2015 con contratti a tempo
indeterminato; che la comunicazione Inps non aveva precisato quale
delle ipotesi contemplate dalla legge di esclusione del beneficio
dell'esonero contributivo sarebbe stata applicata; che i lavoratori
assunti dalla opponente provenivano dal fallimento della società YYYY
Macchine tessili con cui in data 14 maggio 2014 l'opponente unitamente
alle OO.SS. aveva sottoscritto un verbale di accordo per l'espletamento



della procedura di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990 finalizzato alla stipulazione di un contratto di affitto d'azienda tra il fallimento e la XXXX s.r.l. e alla regolamentazione degli aspetti relativi al mantenimento occupazionale dei dipendenti dell'azienda fallita mediante riassunzione degli stessi in deroga a quanto previsto dall'art. 2112 c.c.; che le parti avevano previsto che XXXX avrebbe assunto quarantuno dipendenti al termine della cassa integrazione con contratto a tempo determinato con scadenza al 23.10.2014 coincidente con la scadenza del contratto di affitto; che poi dal 24 ottobre 2014 i suddetti lavoratori erano stati alle dipendenze del fallimento e, infine, licenziati come previsto nell'accordo sindacale con licenziamento collettivo in data 28.10.2014; che in data 3.11.2014 l'opponente aveva assunto a tempo determinato i lavoratori fino al 22.4.2015, termine prorogato al 30.04.2015, per poi provvedere alla loro assunzione a tempo indeterminato dopo avere definitivamente acquistato l'azienda dal fallimento YYYY in attuazione dell'impegno assunto; che in relazione a tali assunzioni la stessa aveva fruito del beneficio dell'esonero contributivo previsto dalla legge nel frattempo emanata n. 190/2014, entrata in vigore dall'01.01.2015; che durante i sei mesi antecedenti le assunzioni a tempo indeterminato presso l'opponente i dipendenti non erano stati assunti a tempo indeterminato da altro datore di lavoro e nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge i medesimi non avevano in essere con l'opponente contratti a tempo indeterminato né con diversa società da questa controllata o alla stessa collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facente capo per interposta persona a XXXX, ipotesi nelle quali per espressa previsione di legge verrebbe meno il diritto all'esonero contributivo. Di qui la domanda dell'opponente di accertamento della insussistenza dell'obbligo di restituzione dei contributi richiesti dall'Inps in relazione ai lavoratori assunti e di accertamento del diritto all'esonero contributivo di cui all'art. 1 commi 118-124 della



legge 190/2014; in subordine, di applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116 comma 15 della legge 388/2000 o, in ulteriore subordine, di cui al comma 8 lett. a) dell'art. 116 legge 388/2000. Si costituiva l'Inps che eccepiva preliminarmente la inammissibilità dell'opposizione ad avviso bonario e chiedeva il rigetto dell'opposizione contestando il ricorso in fatto e in diritto. In particolare, l'Inps evidenziava che i dipendenti rispetto ai quali l'opponente aveva chiesto e ottenuto l'esonero contributivo ex l. 190/2014 erano stati alle dipendenze del fallimento YYYY con contratti a tempo indeterminato dal 24.10.2014 al 28.10.2014 e che tra il predetto fallimento e XXXX s.r.l. sussisteva un rapporto di controllo o di collegamento riconducibile ad una delle ipotesi di cui all'art. 2359 c.c. che comportavano l'esclusione del beneficio dell'esonero contributivo. All'udienza dell'8 febbraio 2018, discussa la causa, veniva data lettura del dispositivo e dei seguenti contestuali

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e, come tale, merita accoglimento. L'art. 1 comma 118 della legge 190/2014 ha stabilito che : *"Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua"*.

Il medesimo comma dell'art. 1 ha poi previsto alcune ipotesi di esclusione del beneficio dell'esonero contributivo affermando che :



"L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge".

Con comunicazione pec del 31 gennaio 2017 l'Inps ha comunicato alla XXXX s.r.l. avviso bonario avente ad oggetto la restituzione della somma di € 512.175,43, comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett- b) della legge 388/2000, ivi affermando che : "L'indebito scaturisce dal confronto dei dati a nostra disposizione e dai quali risulta che è stato indebitamente fruito il beneficio all'esonero contributivo, previsto dall'art.1 commi 118-124 della Legge 190/2014, in relazione alle assunzioni di lavoratori intervenute nel corso dell'anno 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel prospetto in calce l'elenco dei lavoratori e per i quali è stata calcolata la contribuzione dovuta. L'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro è riconosciuto a condizione che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, i lavoratori non siano stati già occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, non abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo



ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo".

La richiesta di pagamento dei contributi non versati avanzata dall'Inps nei riguardi della società opponente, invero, si fonda sul fatto che nel periodo dal 24 al 28 ottobre 2014, ossia nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge sull'esonero contributivo 190/2014, gli stessi lavoratori, in relazione ai quali l'opponente ha domandato l'esonero contributivo siccome assunti a tempo indeterminato nella vigenza della predetta legge, fossero già stati assunti a tempo indeterminato da parte di azienda ad essa collegata in virtù del contratto di affitto del 16 maggio 2014 intercorso con il fallimento YYYY.

Ciò premesso, e' pacifico sulla base delle deduzioni delle parti e dalla documentazione versata in atti che : -in data 29 ottobre 2013 veniva dichiarato il fallimento della YYYY proprietaria di azienda in KKKKKK avente ad oggetto attività di BBBBBB; -che il 14 maggio 2014 veniva stipulato un accordo tra il fallimento, XXXX s.r.l. e le associazioni sindacali per l'espletamento della procedura di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990 finalizzato alla stipulazione di un contratto di affitto d'azienda tra il fallimento e la XXXX s.r.l. che prevedeva l'affitto dell'azienda YYYY con scadenza al 23 ottobre 2014, salvo proroga, e l'assunzione da parte della XXXX s.r.l. nella vigenza dell'affitto di n. 41 lavoratori, già in cig presso il fallimento, con contratti a termine con scadenza al 23.10.2014, salvo proroghe, e, comunque, fino alla scadenza del contratto di affitto d'azienda nonchè la definitiva assunzione degli stessi con contratto a tempo indeterminato nel caso di successivo acquisto dell'azienda da parte di XXXX s.r.l.; -che il 14 maggio 2014 i lavoratori interessati avevano sottoscritto separati verbali di conciliazione in sede sindacale nei quali avevano accettato quanto già previsto nell'accordo



sindacale; - che il 16 maggio 2014 veniva sottoscritto il contratto di affitto di azienda con scadenza al 23 ottobre 2014; -che i n. 41 lavoratori sono stati assunti dalla XXXX s.r.l. a tempo determinato con scadenza al 23.10.2014; -che al 24.10.2014 sono rientrati in forza al fallimento YYYY dal quale sono stati licenziati al termine della procedura di mobilità già avviata da mesi da parte della curatela; - che essendo stato prorogato nelle more il contratto di affitto d'azienda fino al 30.04.2015 i lavoratori licenziati furono assunti con nuovi contratti a tempo determinato in data 3.11.2014 con scadenza al 22.4.2015, prorogata fino al 30.04.2015 in conformità sempre all'accordo sindacale; -che, infine, XXXX s.r.l. acquistò l'azienda dal fallimento al termine dell'affitto; -che in data 1.05.2015 i contratti a termine stipulati con i lavoratori vennero trasformati a tempo indeterminato con fruizione da parte della società dei benefici dell'esonero contributivo di cui alla legge 190/2014 entrata in vigore l'01.01.2015.

A fronte di tali pacifici fatti, si ritiene non ricorrano nel caso concreto le ipotesi di esclusione del datore di lavoro dall'esonero contributivo poste a fondamento della richiesta di pagamento formulata dall'Inps nei riguardi della società opponente. L'art. 1 comma 118 della legge 190/2014 sopra richiamato, infatti, fa riferimento a fattispecie ben precise laddove esclude il diritto di beneficiare dell'esonero contributivo in relazione alle assunzioni di lavoratori i quali nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge (1.10.2014-31.12.2014) abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro.

Nel caso di specie, infatti, nel periodo sopra indicato i lavoratori in relazione ai quali la società opponente ha fruito del beneficio



dell'esonero contributivo erano stati assunti con contratti a termine dalla XXXX s.r.l. quali lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 8 della legge 223 del 1991 e solo nel periodo dal 24 al 28 ottobre 2014, per quanto pacifico in atti, sono rientrati in forza al fallimento YYYY che all'esito dell'esito della procedura di mobilità ha provveduto al licenziamento collettivo dei lavoratori in attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo sindacale del 14 maggio 2014 sopra menzionato.

Né è coretto affermare sulla base delle risultanze processuali la sussistenza di un rapporto di controllo o di collegamento tra il fallimento YYYY e la società XXXX s.r.l. che possa giustificare la richiesta dell'Inps di pagamento dei contributi non versati dalla opponente per indebita fruizione dell'esonero contributivo di cui alla legge 190/2014.

La stessa sottoposizione della società che aveva assunto i medesimi lavoratori con contratti a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge a procedura concorsuale esclude di per sé la possibilità che la società fallita possa avere esercitato una "influenza dominante" in virtù di particolari vincoli contrattuali ex art. 2359 n. 3) c.c. ovvero che vi possa essere stata nel periodo in questione una situazione di collegamento tra i due soggetti nel senso previsto dall'art. 2359 comma terzo c.c. che, come noto, postula che una società eserciti su un'altra una "influenza notevole", presunta ex lege "quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

Quanto alla ipotesi sub art. 2359 n. 3) c.c. la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che la configurabilità del controllo esterno di una società su di un'altra consistente nella influenza dominante che la controllante esercita sulla controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali, presuppone la esistenza di



determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata (cfr. ex multis Cass. n. 12094 del 2001).

Nel caso di specie, invero, come correttamente osservato dalla difesa di parte opponente, la società YYYY era fallita e le trattative che hanno condotto prima alla stipulazione del contratto di affitto d'azienda e poi alla cessione d'azienda sono state condotte dal fallimento con l'autorizzazione del giudice incaricato della procedura concorsuale nonché con la partecipazione delle OO.SS. e avevano evidentemente una finalità liquidatoria nell'interesse del fallimento a seguito della cui declaratoria alcuna attività è stata proseguita dall'azienda YYYY che prima ha posto i dipendenti in cassa integrazione e poi provveduto al licenziamento collettivo degli stessi.

Né ricorre l'ulteriore ipotesi prevista dal comma tre del collegamento societario nell'ambito del quale una società esercita un'influenza notevole sull'altra, ipotesi ricondotta dalla Suprema Corte oltre che alla presunzione legislativa prevista dalla seconda parte del comma 3 anche quando vengano poste in essere tra due società intese dirette a realizzare finalità comuni, attraverso una convergente politica societaria e mediante l'utilizzazione delle risorse patrimoniali di ciascuna delle partecipanti al gruppo (cfr. ex multis Cass. n. 15879 del 2007).

Nel caso specifico, l'assoggettamento della società YYYY a fallimento all'epoca del perfezionamento dei contratti esclude a priori la sussistenza di una finalità commerciale comune dei due soggetti essendo la finalità del fallimento, come detto, necessariamente quella di incrementare con la dismissione del complesso aziendale la massa attiva a garanzia del soddisfacimento dei creditori laddove, invece, lo scopo della XXXX s.r.l. era presumibilmente quello di consolidare



la propria attività mediante l'acquisizione di nuovi beni aziendali e del personale licenziato dal fallimento rioccupandolo presso di sé.

La cessazione dell'attività aziendale della YYYY con l'apertura del fallimento ha comportato il venire meno della società dal mercato così restando preclusa la possibilità di configurare un collegamento societario nel senso previsto dall'art. 2359 c.c. per come interpretato dalla costante giurisprudenza.

Nemmeno, infine, è ipotizzabile che le assunzioni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato nel trimestre antecedente l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 facessero capo al medesimo datore di lavoro che ha chiesto e ottenuto di godere del beneficio contributivo.

Nel caso di specie, invero, dall'esame delle visure camerali prodotte dalla stessa difesa dell'Inps si evince chiaramente che la società YYYY e la XXXX s.r.l. non avevano alcun elemento di comunanza o di collegamento tra loro diversa essendo la compagine sociale e la storia delle due società.

La società YYYY, infatti, era operante sul mercato da molti anni essendo stata costituita nel maggio del 1985 e aveva come soci YYYY e YYYY mentre la XXXX s.r.l. è società a socio unico il cui capitale appartiene interamente alla società KKKKKKK ed è stata costituita solo nel gennaio del 2014.

Né si ritiene decisiva l'unica circostanza di fatto evidenziata dalla difesa dell'Inps della identità della sede legale atteso che :
1) l'azienda YYYY, come detto, era sottoposta a procedura concorsuale e non era più operativa presso la sede diBBBBB al momento del perfezionamento delle intese tra i due soggetti; 2) la XXXX s.r.l. risulta avere trasferito la propria sede legale inBBBBB solo nel giugno del 2015 a seguito del definitivo acquisto dell'azienda YYYY (v. visura camerale in atti).



In sintesi, alcuna delle condizioni ostative specificamente previste dall'art. 1 comma 118 della legge 190/2014 si reputa ricorrere nel caso specifico tanto più se si consideri che l'accordo sindacale che prevedeva l'affitto d'azienda, l'impegno all'assunzione dei lavoratori da parte dell'affittuaria e la possibile cessione dell'azienda stessa alla scadenza dell'affitto risale a svariati mesi prima della emanazione della legge di stabilità 2015 che prevedeva il beneficio dell'esonero contributivo di guisa che non è pensabile che la complessiva operazione, che tra l'altro ha coinvolto gli organi della procedura concorsuale con l'intervento del giudice delegato, sia stata posta in essere al solo scopo di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro da parte della XXXX s.r.l..

Infine, il diritto della società opponente al godimento del beneficio dell'esonero contributivo di cui alla legge 190/2014 non può essere escluso, a parere del giudicante, nemmeno dall'essere le assunzioni state effettuate dalla società XXXX s.r.l. in adempimento degli obblighi assunti nell'accordo sindacale e nei contratti di affitto e di cessione d'azienda stipulati con il fallimento.

Sotto tale profilo, invero, si osserva che la legge 190 del 2014 non contempla tra i casi di esclusione detta ipotesi.

Inoltre, l'art. 4 comma 12 della legge 92/2012 il quale stabilisce che gli incentivi all'assunzione non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva concerne gli incentivi alle assunzioni previsti dall'art. 4 ai commi precedenti oltre che le ulteriori ipotesi, richiamate sempre dal comma 12, degli incentivi di cui all'art. 8 comma 9 della legge n. 407 del 1990 e degli art.li 8 comma 2 e 4 e dell'art. 25 comma 9 della legge 223 del 1991 di guisa che non pare corretto ritenere che tale disposizione normativa sancisca un principio di portata generale applicabile ad ogni possibile futura ipotesi di esonero contributivo.



Del resto, è lo stesso Inps nella circolare 17/2015 in tema di esonero contributivo di cui all'art. 1 comma 118 legge 2014/190, richiamata dalle parti, ad affermare che *"La finalità ultima perseguita con l'introduzione del beneficio contributivo in oggetto è quindi quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In questa prospettiva, la specifica regolamentazione introdotta con la Legge di stabilità 2015 reca disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali del citato art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012, con specifico riferimento alle condizioni ostative previste dalla lettera a), della citata norma. Pertanto è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell'ambito della presente circolare, fruiscano dell'esonero contributivo di cui all'articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro"* e che *"ha diritto all'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 47 comma 6 della legge n. 428/1990, entro un anno dal trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze"*, proprio come nel caso di specie in cui i lavoratori, in relazione ai quali l'opponente ha fruito del beneficio contributivo, già assunti a termine sono stati stabilizzati mediante la conversione dei rapporti lavorativi in rapporti a tempo indeterminato in deroga al disposto di cui all'art. 2112 c.c. in esecuzione dell'accordo sindacale del maggio 2014.

Non si reputano pertinenti, infine, con il caso in esame le doglianze espresse dalla difesa dell'Inps in relazione alla inderogabilità dell'obbligo di assunzione previsto dall'art. 2112 e



alla mancanza di accettazione da parte dei singoli lavoratori dell'operazione posta in essere dal fallimento YYYY e XXXX s.r.l., peraltro smentita dalla produzione documentale effettuata dalla società opponente dei verbali di conciliazione sindacale sottoscritti dai singoli dipendenti.

In conclusione, in accoglimento della opposizione va affermato il diritto della società opponente a godere dell'esonero contributivo e la insussistenza dell'obbligo di pagamento nei confronti dell'Inps della somma richiesta nell'avviso bonario a titolo di indebita fruizione dell'esonero.

Attesa la assoluta novità e particolarità del caso le spese di lite vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto, dichiara il diritto della società opponente a godere dell'esonero contributivo e la insussistenza dell'obbligo della stessa di pagamento nei confronti dell'Inps della somma richiesta nell'avviso bonario a titolo di indebita fruizione dell'esonero contributivo di cui alla legge n. 190 del 2014; 2) compensa le spese di lite.

Brescia, 8 febbraio 2018

Il Giudice del Lavoro

AAAAA

